



Marchio Ticino
c/o Unione Contadini Ticinesi
In Pièza 12
6705 Cresciano
T +41 91 851 90 90
F +41 91 851 90 98
marchioticino@agricicino.ch



alpinavera
Distelweg 4
7000 Coira
T + 41 (0)81 254 18 50
F + 41 (0)81 254 18 51
info@alpinavera.ch

Contratto di partenariato con l'associazione alpinavera e il Marchio Ticino

Nome _____

Indirizzo (di seguito nominata
azienda) _____

1. L'azienda si impegna ad attenersi alle linee guida per i marchi regionali per i prodotti annunciati e quindi diventa parte della comunità di produzione del Marchio Ticino e sottostà pertanto anche alla Convenzione stipulata da Marchio Ticino con l'associazione alpinavera.
2. I prodotti annunciati sono legati al Marchio Ticino e sono da contrassegnare con il logo del Marchio Ticino regio.garantie. Eccezioni devono essere autorizzate.
3. Le aziende partecipanti vengono controllate e certificate da enti preposti a livello federale. L'applicazione delle direttive della garanzia di provenienza è stata demandata da Marchio Ticino ad alpinavera ed è ora di sua competenza. La riservatezza dei dati, che alpinavera e gli enti di controllo e di certificazione si scambieranno, è regolata dai contratti stipulati tra alpinavera e gli stessi enti accreditati. Le aziende partner accordano al controllore incaricato l'ingresso in azienda e la visione della documentazione secondo le linee guida per i marchi regionali. Modifiche delle linee guida possono essere introdotte solo a partire dall'anno successivo. I costi per i controlli e per la certificazione sono a carico dell'azienda secondo il regolamento tariffario degli enti di controllo e di certificazione. In casi giustificati, possono essere effettuati controlli senza preavviso.
4. In caso di trasgressione delle direttive, così come per un utilizzo abusivo del logo del Marchio Ticino regio.garantie, l'associazione alpinavera può emanare delle sanzioni secondo il regolamento delle sanzioni. Per violazioni dei requisiti del Marchio Ticino, l'azienda riconosce il carattere vincolante del regolamento delle sanzioni del Marchio Ticino regio.garantie. Modifiche dei contratti possono essere introdotte solo a partire dall'anno successivo.
5. I costi dei contributi annui per il partenariato con alpinavera vengono versati dal Marchio Ticino. Il Marchio Ticino può riscuotere una tassa annuale dall'azienda per questo servizio e la gestione del marchio secondo il tariffario ufficiale di Marchio Ticino; attualmente tale tassa viene coperta per le aziende dal Cantone. Una parte dei costi per le attività di marketing svolte dall'associazione alpinavera viene addebitata alle aziende partecipanti. La partecipazione alle attività di marketing è facoltativa.
6. In caso di modifiche delle linee guida per i marchi regionali, l'azienda si impegna ad attuarle secondo le direttive temporali dell'associazione alpinavera.
7. Il contratto può essere disdetto da entrambe le parti per la fine dell'anno civile. Il termine di disdetta è di 3 mesi e vale per il 31 dicembre. In caso di scissione del contratto, l'azienda si impegna a non più distinguere i suoi prodotti con il Marchio Ticino regio.garantie.

Luogo e data: _____

Associazione alpinavera

Azienda

Marchio Ticino



Marchio Ticino
c/o Unione Contadini Ticinesi
In Pièza 12
6705 Cresciano
T +41 91 851 90 90
F +41 91 851 90 98
marchioticino@agricitino.ch



alpinavera
Distelweg 4
7000 Coira
T + 41 (0)81 254 18 50
F + 41 (0)81 254 18 51
info@alpinavera.ch

Annuncio prodotti

Azienda: _____

Persona di contatto: _____

Nome del prodotto	Ingredienti e percentuale di dosaggio	Provenienza TI (indicare fornitore)	Provenienza CH o estero (specificare) (indicare fornitore)

Nome del prodotto	Ingredienti e percentuale di dosaggio	Provenienza TI (indicare fornitore)	Provenienza CH o estero (specificare) (indicare fornitore)

Nome del prodotto	Ingredienti e percentuale di dosaggio	Provenienza TI (indicare fornitore)	Provenienza CH o estero (specificare) (indicare fornitore)

Luogo e data: _____

Azienda